

Progetto di Legge -

Art. 1.º

La compagnia di Gesù, l'altra corporazione denominata delle Dame del Sacro Cuore di Gesù, e quella degli Oblati di San Carlo, e Maria SS^{ma}, sono escluse da tutto lo Stato, e non potranno mai ~~veramente~~ verirsi anemelle.

Art. 2.º

Il governo del Re provvederà per l'immediato scioglimento di ogni casa, collegio, e simili di dette corporazioni religiose

Potrà tuttavia, usando la più stretta sorveglianza, dare alle case di educazione tenute dalle Dame del Sacro Cuore un termine conveniente per chiuderle definitivamente, con che tale termine non possa eccedere il corrente anno

Art. 3.º

Tutti li beni, e ragioni di qualsivoglia sorta per dette corporazioni a qualsivoglia titolo posseduti si intenderanno, e si dichiarano irrevocabilmente devoluti in piena ~~disponibilità~~ disponibilità dello Stato.

L'Azienda delle *Finanze*, per mezzo degli agenti *Demonstrati*, ne assumerà immediatamente il possesso, e la amministrazione, e procederà all' accertamento, ed alla liquidazione dell' attivo, e del passivo -

I beni saranno posti in vendita, ad esecuzione di quelli, che il governo ~~credere~~ *credere* più conveniente di destinare ad uso di pubblica utilità -

Art. 14.

I membri delle stesse *Corporazioni*, i quali, al loro ingresso nelle medesime, non godessero dei diritti di cittadinanza in alcuna parte del Regno, dovranno, nel termine di giorni otto dalla pubblicazione della presente legge, uscire dai confini dello Stato, a pena di essere espulsi colla forza pubblica. E qualora, dopo l'espulsione dallo Stato, vi venissero nuovamente tratti, saranno, per ciò solo, puniti con un anno di carcere -

Relazione sul progetto di legge riguardante la Compagnia di Gesù, ~~che sono affiliazioni e simili~~ altre corporazioni della stessa natura. —

Se una setta religiosa, di cui le persecuzioni tendono, oltre di compromettere la pubblica tranquillità, minacciassero pure nelle stesse sue fondamenta la politica esistente della nazione, posta ora vicino ulteriormente tollerata?

questa sì, e signori, la essenziale questione, che da una proposta di legge) del deputato

Sixto, e da varie petizioni, ⁱⁿ ~~un~~ ^{numero} ~~di~~ ^{firme} di deputati e d'onorevoli cittadini, presentati contro la compagnia di Gesù, e sue affiliazioni od altre simili associazioni ed associazioni, alla direzione della camera e tutti cui venga ora a riferire la Commissione, ad come al preside della Commissione per tal uopo nominata. —

già dai termini, coi quali ci credemmo autorizzati a proporre, si può argomentare il giudizio che in senso della

mandate univoci,

Commissione Stappa si abbia a cercare
Dissimo se possa o no codesta compagnia
essere nei Regi Stati ulteriormente
tollerata, avvegna che, propriamente,
vicente più d'una tolleranza dallo
Stato elle di fatto ~~ella~~ si ebbe mai.

nella al certo potessero le emanazioni
= in delle predette spirituali e ai tempo-
= rali diritti della nazionale sovve-
= nità nuovamente dettorre, li quali
poi d'altronde, in ogni ipotesi, nella
ipotesi anche di qualunque ^{temporale} concepi-
= one che per avventura volesse
indurre, sempre tuttora rimane
in piena facoltà della nazione di
rivendicarli e mettere a fronte
di attentati così gravi, ostentatamente
torrevoli dell'ordine sociale.

Ad tutto è nota la storia dei padri di
codesta compagnia durante il lungo
spazio di due e più secoli della di-
ci spirituali eresia nel 1661.
sotto il Pontificato di Paolo III, sino
alla soppressione dovuta pro nunzio
= sione nel 1875 del Clemente XIV,
ad istanza episcopale delle principali
potenze.

non solo fossero perverenti.

ad esportare alle turbide i popoli,
alle turbide loro menti, ma tentef-
sero, ma tentefessero altresì di
invadere il poter temporale
dei principi stessi.

Ed invero, per poco che si con-
fidoni alle preambole ragioni
di quella memoria abolitiva
bolla, alle ivi espresse e specificate
cause che per l'avevano dettate
sarà assai facile loro congearsi un
solenne decreto di meritata proscri-
zione, da cui però non s'inquedi-
rà che si mandassero per gli
altri lati della terra, ed in lontane
regioni, e vi si spedissero de segu-
=ci, pronti tutto gli anni e in altri
in ogni evento alla prima occi-
=sione.

Opportunissima questa diffatta loro
appresentavasi dalla tremuola
coalizione del 1814, che intente, colla
anni del più ~~feroce~~ ^{fiervo} assolutif-
=mo, a consumare l'opera dell'
intero savaggio di tutte le popola-
=zioni d'Europa, retroscu, nella
solerte cooperazione della compa-
=gnie, una potente auxilia-
=ria con quanto zelo dalle si adem-
=piare

alle ^{figura} ~~missione~~ missione vostra, la bispaga
di Dio.

Siremo beati, che, alla fortunata
sopravvicinanza dell'attuale vostro
esigimento, ben lungi le guardie
della compagnia, e le loro aderenti,
vi rispettate la libertà del popolo
riacquistata, anzi non fecero che
staccarsi con maggior audacia in
ogni impedimento meno per nuova-
mente conculcare, gettare suoni di
disordine fra cittadini, ispirare diffi-
denza contro il nuovo costituzionale
governo, provocare per ogni verso
agitazioni e fermenti, e in un'opera
insomma tralasciando per dar luogo
a delazioni.

Se non unanime degli onesti
cittadini, il grado della popolazione
e la notorietà dei fatti, ~~non le ne~~
~~menteflagranti~~ ^{non le ne} ~~menteflagranti~~ la prima
il menomo dubbio

C'è adunque della massima urgenza
che a mali ed abusi di tale estenta
gravità venga recato rimedio vici-
namente rapido ed efficace.

Stato ^{di governo} ~~già~~ a tal uopo insuffi-
ciente le misure del governo per la pres-

^ nei vi si scorgeva alcun
vero e positivo ~~procedimento~~
rapporto alle persone.

di possesso dei beni addestrate, le
quali d'altronde potrebbero ~~non~~
~~non~~ essere rivedute, che
sotto aspetto meramente provvisorio.

Gli animi dei Cittadini vogli-
no sperare meglio e più appositamen-
te contro ogni apprensione tran-
quillati.

L'allontanamento di una total-
setta, che trovasi in un disacco-
= do tanto pertinace, ed anzi in
stato di incipiente guerra colle nostre
attuali istituzioni, deve essere an-
nunciato col vero pieno, e preciso
suo carattere di ~~perpetuità~~
perpetuità, e deciso come tale
sanato da una legge solenne
del parlamento, in cui, a sempre
più significante e fermo rinuo-
vimento, ogni di lui speranza
ed illusione d'un ritorno, o d'una
nuova tolleranza in futuro, ven-
ga ad un tempo dichiarata la
definitiva rivendicazione dei
beni allo stato, e la reale loro dis-
ponibilità. ~~una legge solenne~~

E vi si comprendano infine
tutte quegli altri energici, ed
accessorii provvedimenti, che
con sempre maggior forza
intervano ad impedire, e

distruggere ogni di lei azione ed influenza sì diretta, che indiretta in qualunque parte del Regno.

Cio' che ~~la~~ viene di addurre della compagnia di Gesù si applica e riandò necessariamente alle sue figliuoni, o dipendenti, o altre simili corporazioni, che sotto qualivoglia titolo, o denominazione, ne professino le stesse dottrine, gli stessi sovversivi principii, fra le quali non ha la commissione e sitato d'annoverare la corporazione delle Dame del Sacro Cuore di Gesù, ~~assai di più rimproverata~~ per il di lei gesuitismo, ~~per~~ ^{ed in ogni caso per} conformi a queste massime, che non cessò mai d'ispirare alle giovanette alla loro educazione affidate.

Falsate nell'educazione le Dee di queste innocenti famiglie, corrotto il loro

cuore, la loro mente da
resistete che insinuazioni
di implacabile ostilità contro
ogni liberale progresso, invano
non può difficilmente avrebbero poscia di qua-
rante.

Qui divenute spose, e ma-
dri, gli stessi principii
diffondono, corroborati da
preetti di mal intesa ste-
lione, alle loro famiglie,
ai loro aderenti: di quale
e quanta portata sarebbero
per riescive li successivi
effetti di una così fatale
concatenazione, niuno sapreb-
be calcolarlo.

Qui quaratamente
in vero e con sintomi e
fatti più gravi, che al-
trove, mostravansi in sic-
monte cotale periculose
educatrici, che quindi difatti
diedero luogo a ~~una~~ mag-
giori animadversioni. ~~per~~
~~del~~

con una tal qual prudenza o circospezione sembrerebbe essersi ^{apparentemente} regolata in Savoia le succursali di questa corporazione a segno di procacciarsi favorevole concetto da molte famiglie, le quali parlavano conseguentemente, per organo di vari onorevoli deputati di quella importante parte del Regno, un linguaggio di protezione, che tuttavia non mancò di venir combattuto da altri onorevoli deputati delle stesse contrade.

Ma qualunque sia stata colà, o signori, la estrinseca loro condotta, la benevolenza che mi abbiano saputo in una gran parte degli abbienti conciliarsi, e la serio anche l'umiltà delle peti-

rioni a tale riguardo presentata: indarno tuttavia vorrebbero di introdurre per la Savoia una particolare eccezione, che non potrebbe che essere generalmente mal sentita.

Le coteste riunioni, od associazioni delle Dame del Sacro Cuore di Gesù in Savoia, non sono (come è notoria verità, e la stessa loro denominazione ~~lascia~~ ~~ci addita~~) che altrettante succursali e dipendenze della corporazione madre stabilita in Piemonte, come mai potrebbe ~~supporre~~, che ~~diversa~~ ~~esistano~~ le Dottrine? ~~si~~ ~~fosse~~ ~~di~~ ~~stato~~ ~~di~~ ~~stato~~?

Il vizio intrinseco e ~~essenziale~~ dell'educazione sarebbe sempre uguale dappertutto; ed è ovvio del resto, che, conservandosi cotale ~~Dottrina~~ ~~è~~ ~~educatrici~~ in Savoia, mentre vengono dagli altri stati espulse, queste accorrerebbero tutte.

colà come a generale rifug-
gio ~~per costituirsi il~~ più perico-
loso emporio. —

— A minimi termini; tutto
quanto tocca nella sostanza
alle massime e dottrine del
Genitismo, ~~suole, assolutamente~~
~~pre e quella pi~~ ~~che per~~
per bene della nostra patria, —
a salda difesa delle nostre
istituzioni, ~~ed in modo~~
generale, uniforme, e com-
piatta per tutti ~~il~~ ~~distamente~~
~~li~~ stati della Monarchia
essere svelto ~~per~~ ~~dalle~~
sue radici, onde più non
possa esistere in Italia.

Ed al certo sotto le provide
cure del costituzionale Governo
non mancheranno altre cure
di educazione da corrispon-
dere assai meglio all'inter-
esse dell'umanità, alle spe-
ranze della patria, ed ai proz-
gressi della nazione.

Credette ~~del~~ del pari la
Commissione di non ingan-
narsi a comprendere eian-
dio, in dette affiliazioni ed

associazioni, l'altra corporazione
conosciuta sotto il nome degli
Oblati di S. Carlo e Maria Sanz-
tissima per l'applicazione da
farsene delle stesse disposizioni
che saranno per essere adottate
contro le altre due, sulle
quali già ragionosi,

che essa pure s'è qui
data dagli stessi sostanziali
principii, e dottrine del
Gesuitismo, eguali o pressochè
eguali siano state le mene
sin qui praticate, e del pari
pericolosa ed incompatibile
si veda la ulteriore dilei
sussistenza, fa medesimamen-
te sicura fede la indubitata
e costantissima notorietà
dei fatti, di cui può la
Camera con tutta la convin-
zione giudicare.

che se ~~infine~~ venisse
seco col tempo a scoprirsì
altre corporazioni della
stessa ~~temperatura~~ natura, sarà
ben giusto e necessario che
debbano anch'esse andare
soggette alle medesime

#8 li pare infine non
#8 li pare infine non
dovrà in questa 17^{ma}
occasione pretermettere,
in rapporto alle cose:
= ragioni religiose,
almeno altre dispozi-
zioni e cautele di
profondo generale inte-
= resse, e di ordine
pubblico. —

Disposizioni di espulsione, cui
però non si potrà in tal caso
provvedere che con altre leggi
del parlamento.

#8
Su' ~~queste~~ ~~queste~~ basi, o Signori,
venne dalla Commissione for-
mato il progetto di legge,
che ho l'onore di presen-
tare alla Camera, e del
quale passo a dare lettura.
Essa crede, che si ~~tratta~~

è tra vari consentanei alle vere e reali
esigenze della nazione, massimamente
costituita come è
oggi dalla Grande Statio-
na famiglia, in cui ripugne-
rebbe invero ~~ognora~~ più
lo innestare di corporazioni di
una tale natura.

G. B. Corucera, Relatore.

Art. 50

Tutti quei membri di dette Corporazioni, i quali, alla sovra espressa epoca dell'ingresso, godessero dei diritti di cittadino in qualche parte dello Stato, non potranno dimorarsi, salvo che, nel termine di giorni otto da computarsi dalla pubblicazione della presente legge per coloro che attualmente vi si trovassero, o del giorno del loro provato ripatriamento per tutti gli altri, facciano constare all'Autorità Superiore di Polizia della Provincia di avervi eletto un domicilio fisso, e debbano quindi, nel successivo altro termine di mesi due davanti alla stessa Autorità, giustificare di aver ottenuta la secolarizzazione, e passarvi un atto di giurata asseverazione di essere appieno divolti da ogni vincolo verso la Corporazione rispettiva, a pena di essere in difetto considerati, e trattati a termini dell'articolo precedente.

Art. 6.

Seguito l'acertamento dell'asse attivo ¹⁸⁸⁰
verrà stabilita con altra legge, e
secondo le circostanze, una pensione
alimentaria a favore di quei figli,
i quali giustificheranno, che facessero
parte delle casate esistenti nello
stato all'epoca del loro divorzio,
purché però sieno uniformati al
precedente Art. 5.º, e provino trovarsi
in istato di bisogno.

Art. 7.

Non potrà venir ammessa ~~in nessun modo~~ nello
stato alcuna corporazione religiosa
sotto qualsivoglia titolo, o denominazione,
non potrà aprirsi casa, collegio, e
simile per parte di qualsivoglia cor-
porazione religiosa, salvo che per legge.

Le corporazioni religiose, secolari, o re-
golarì, non potranno ricevere per testamento,
o per donazione, salvo che ne vengono
autorizzate ~~per legge~~ dal Governo.